



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 46 del 22/04/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE ANNO D'IMPOSTA 2021

L'anno 2021, addì ventidue del mese di Aprile alle ore 16:30, in modalità telematica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. La seduta si svolge in modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti così come previsto dall'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Gianpiero Cipani. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale, Dott. Luca Serafini.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	CIPANI GIANPIERO	X	
2	Vice Sindaco	BANA FEDERICO	X	
3	Assessore	GRISI NIRVANA MARIA	X	
4	Assessore	BIANCHINI ANNAROSA		X
5	Assessore	BUSSEI MATTEO	X	
6	Assessore esterno	SILVESTRI ALDO	X	

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE ANNO D'IMPOSTA 2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 03/12/2015, con cui sono state deliberate le tariffe del Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (di seguito denominata COSAP);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 17/01/2019, con cui sono state rideterminate le tariffe dell'Imposta di Pubblicità (di seguito denominata ICP), a decorrere dal periodo di imposta 2019;

DATO ATTO che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

PREMESSO che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico, ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

PRESO ATTO comunque della necessità di applicare, limitatamente al periodo di imposta 2021, una specifica clausola di salvaguardia, consistente nella tutela di quelle situazioni che potrebbero vedere un incremento della tassazione derivante dai nuovi parametri di calcolo;

PRESTO ATTO che, solo con riferimento alle pubbliche affissioni, la tariffa decorrerà dal 1 Dicembre 2021, come previsto dall'art. 1, comma 836, della L. 160/2019 e che, pertanto, fino a tale data resta in vigore il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021 del c.d. canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e il successivo comma 838 ove si evince.” *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”;*

VISTO, altresì, che per quanto concerne il canone mercatale nella definizione delle tariffe è necessario prendere atto della propria deliberazione n. 35 del 08.04.2021 relativa a:”*DETERMINAZIONE PER L'ESERCIZIO 2021 DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TARIFFA NONCHE' PRESA D'ATTO DEL PEF ELABORATO DALL'ENTE GESTORE - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE*” ove si evince che l'importo di € 35.617,00 relativo al costo stimato da sostenere per lo spazzamento dell'area mercatale da parte dell'Ente Comune di Salò è da scomputare dal costo fisso totale risultante dal medesimo PEF e da attribuire a coloro che usufruiscono del servizio in base al principio eurocomunitario di chi inquina paga;

PRESO ATTO che il canone mercatale è comprensivo dell'occupazione del suolo pubblico e dei costi relativi al servizio di pulizia area mercatale;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale e canone mercatale, come da allegati prospetti, parti integranti e sostanziali del presente atto;

PRESO ATTO, altresì, dell'allegato a) di classificazione delle strade del centro abitato in cinque categorie rilevanti al fine dell'applicazione della tariffa per l'occupazione del suolo, compresi gli spazi soprastanti e sottostanti, fatta eccezione per l'esposizione di mezzi pubblicitari e per la tipologia delle occupazioni per allaccio fognatura approvato contestualmente al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 15.02.2021;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 12 del 15.02.2021 l'Ente Comune di Salò ha provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2021 del Canone unico patrimoniale (articolate in: tariffe standard canone unico; tariffe canone unico per esposizione pubblicitaria; tariffe occupazione canone unico suolo pubblico e servizi pubblica utilità; tariffe occupazioni canone unico mercatale) come da allegati prospetti parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di approvare le sottoindicate riduzioni ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale:
 - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 66%;
 - e) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli (iscritti allo Scau) che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - f) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applicano le tariffe di cui all'allegato prospetto già ridotte al 50% se superiori ai 15 gg così come previsto altresì al punto g);
 - g) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 gg consecutivi si applica una riduzione del 50%.
 - h) Per le occupazioni temporanee effettuate da spettacoli circensi si applica una riduzione del 80%.
4. di dare atto che il termine di pagamento del canone patrimoniale d'esposizione pubblicitaria permanente di cui all'oggetto per l'annualità 2021 è prorogato al 30.06.2021 e per le successive annualità al 31 Gennaio sulla scorta degli archivi delle denunce di attivazione in possesso e che le tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari sono approvate in deroga all'art 23 del vigente Regolamento da depennare nella parte "...omissis... con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato...." ed in applicazione dell'art.25;
5. di inviare il presente provvedimento alla Ditta San Marco S.p.a. con sede legale in Via Gorizia n. 56 - 23900 Lecco per quanto di propria competenza;
6. di dare atto che eventuali versamenti effettuati precedentemente all'adozione di tale atto saranno oggetto di conguaglio ai sensi delle norme transitorie previste nel Regolamento approvato;
7. di pubblicare la presente deliberazione di approvazione delle tariffe di cui all'oggetto per l'anno 2021 sul sito istituzionale del Comune di Salò www.comune.salo.bs.it

8. di dare atto altresì che, ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e dal D. Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n. 1199;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in premessa, stante la necessità di garantire adeguata informazione;

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il sindaco
AVV. GIANPIERO CIPANI

Il Segretario Generale
DOTT. LUCA SERAFINI